

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Antonio PINTO
Patrocinante in Cassazione
C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)
TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Proc. Civ. n. 3201/2019 R.G.

Dr.ssa Rosamaria Pugliese

MEMORIA ILLUSTRATIVA ED ISTANZA DI CHIAMATA DEL TERZO

Per l'**Avv. Francesco Antonio Pinto** (C. F. PNTFNC49E01D005X), nato a Corigliano Calabro (CS) il 01-05-1949 ed ivi residente in C.da Thurio s.n.c., in proprio ex art. 86 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ex artt. 84, 136, 137, 170 e 285 c.p.c. inerenti il presente procedimento all'indirizzo PEC francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it ,

CONTRO

Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, **Lavorato Teresa e Serra Ugo**, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Lavorato, per procura a margine dell'atto di precetto ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Corigliano Rossano, Via della Scuola n. 13.

Oggetto: **OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE - CHIAMATA DEL TERZO**

In riferimento alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti opposti va evidenziato quanto segue, con chiamata del terzo, per come emergente dalla stessa:

- a) l'Avv. Lavorato nulla ha interloquito sulla novazione dei suoi emolumenti, conseguenti alla transazione intervenuta fra il Lavorato ed il Pinto;*
- b) in conseguenza della transazione novativa, va precisato che sono venuti meno gli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e rinuncia al procedimento*

pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, per cui manca il titolo per procedere coattivamente;

c) i convenuti opposti non hanno titolo a procedere per il recupero di somme di denaro a favore del Lavorato;

d) nulla hanno interloquito i convenuti opposti sulla transazione novativa intercorsa fra il Pinto ed il Lavorato;

e) a seguito della novazione transattiva fra il Pinto ed il Lavorato sono trascorsi i termini prescrizionali, né il Lavorato ha prodotto o dimostrato un qualsivoglia atto interruttivo;

f) il comportamento dei convenuti opposti ha provocato un danno, già quantificato nell'atto introduttivo del giudizio;

g) la temerarietà comportamentale e processuale dei convenuti opposti porta alla formale richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;

h) va precisato che la transazione novativa è intervenuta antecedentemente all'udienza fissata dalla Suprema Corte di Cassazione per cui era venuto meno l'interesse a dare impulso al procedimento, capziosamente portato avanti dai convenuti opposti, in concorso con il loro difensore Adv. Lavorato, per giungere ad una pronuncia del Supremo Collegio;

i) all'evidenza, gli artifici e raggiri hanno portato i convenuti opposti, in concorso con il loro difensore Adv. Lavorato, a chiedere somme non dovute sotto minaccia di un'esecuzione forzata, per cui emerge il tentativo (art. 56 c.p.) estorsivo (art. 629 c.p.);

l) il conseguimento del suesteso reato viene posto in essere attraverso l'uso distorto ed abuso dello strumento processuale (apposizione della formula esecutiva, con illegittimo utilizzo della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e della Corte di Cassazione);

m) rilevanza penale in concorso fra i convenuti opposti ed il loro difensore Adv. Lavorato, per cui si propone denuncia – querela per truffa, abuso dello strumento processuale e tentata estorsione, chiedendone la formale punizione a termini di legge;

*n) va evidenziato che, nel presente rapporto processuale, **il Giudice amministra Giustizia, ma è anche Pubblico Ufficiale.***

Alla stregua delle suesestese finali determinazioni, si chiede di essere autorizzato alla chiamata del terzo Avv. Lavorato Angelo, del Foro di Castrovillari, emergente dalla comparsa di costituzione e risposta, e per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, fare pieno diritto della presente domanda, così decidendo:

- 1) affermare e dichiarare che fra l'Avv. Lavorato Angelo e l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nelle rispettive qualità di difensori di fiducia dei propri assistiti, hanno concluso la vicenda processuale con una transazione novativa;
- 2) accertare e dichiarare che la transazione novativa è intervenuta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano;
- 3) accertare e dichiarare che la sottoscrizione porta la firma di Lavorato Angelo, Francesco Antonio Pinto e Serafino Trento;
- 4) accertare e dichiarare che l'importo veniva quantificato in complessivi € 5.000,00;
- 5) accertare e dichiarare che l'Avv. Lavorato Angelo, in concorso con convenuti opposti, hanno dato impulso al giudizio di Cassazione illegittimamente, illegalmente e con comportamento deontologicamente censurabile;
- 6) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, in conseguenza dell'intervenuta transazione novativa;
- 7) accertare e dichiarare che la richiesta di somma di denaro è nella misura triplicata, penalmente rilevante;
- 8) accertare e dichiarare il danno subito dall'istante nella misura di € 25.000,00 (euro venticinquemila);
- 9) accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- 10) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge.

Produzione come da indice del fascicolo di parte, già depositato in atti:

- a) atto di citazione notificato;
- b) denuncia contro Avv. Lavorato Angelo alla Suprema Corte di Cassazione e segnalazione comportamento deontologicamente censurabile dell'Avv. Lavorato Angelo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano;
- c) ricevute raccomandate a.r.;

- d) istanza conciliazione rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano;
- e) comunicazione comparizione parti per la conciliazione;
- f) atto di precetto.

Riservo, all'esito, di ulteriormente dedurre e produrre.

Corigliano Rossano, 08-06-2020.

Avv. Francesco Antonio Pinto, anche nella qualità